

STATUTO

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE

PER I DIRIGENTI DEL GRUPPO

RCS MEDIAGROUP S.p.A.

(FIPDi**R**)

31 marzo 2022

STATUTO

Fondo Pensione Complementare

per i Dirigenti del Gruppo

RCS MediaGroup S.p.A.

(FIPDiR)

31 marzo 2022

INDICE

PARTE I IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO	5
Articolo 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti.....	6
Articolo 2 - Forma giuridica	8
Articolo 3 - Scopo.....	9
PARTE II CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO	10
Articolo 4 - Regime del Fondo	11
Articolo 5 - Destinatari e tipologie di adesione.....	12
Articolo 6 – Scelte di investimento.....	13
Articolo 7 – Spese.....	14
PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI.....	15
Articolo 8 - Contribuzione	16
Articolo 9 - Determinazione della posizione individuale.....	18
Articolo 10 – Prestazioni pensionistiche.....	19
Articolo 11 - Erogazione della rendita.....	22
Articolo 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale	23
Articolo 13 - Anticipazioni	25
PARTE IV PROFILI ORGANIZZATIVI	27
A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO.....	27
Articolo 14 – Organi del Fondo	28
Articolo 15 – Assemblea- Criteri di costituzione e composizione	29
Articolo 16 – Assemblea- Attribuzioni.....	30
Articolo 17 – Assemblea - Convocazione.....	31
Articolo 18 - Assemblea– Modalità di funzionamento e deliberazioni.....	32
Articolo 19 – Assemblea: intervento rappresentanza, modalità di voto.....	34
Articolo 20 – Assemblea: poteri del Presidente.....	35
Articolo 21 – Assemblea referendaria.....	36
Articolo 22 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione.....	37
Articolo 23 - Cessazione e decadenza degli Amministratori	38
Articolo 24 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni.....	39
Articolo 25 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità	41
Articolo 26 – Presidente.....	43
Articolo 27 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione.....	44
Articolo 28 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni	46
Articolo 29 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità	47
Articolo 30 - Direttore generale	49
Articolo 31 - Funzioni fondamentali.....	50
B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE	51
Articolo 32 - Incarichi di gestione	52
Articolo 33 - Depositario	54
Articolo 34 - Conflitti di interesse	55
Articolo 35 – Gestione amministrativa	56
Articolo 36 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio.....	57
Articolo 37 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio	58
PARTE V RAPPORTI CON GLI ADERENTI.....	59
Articolo 38 – Modalità di adesione.....	60
Articolo 39 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari	62

Articolo 40 – Comunicazioni e reclami	63
PARTE VI NORME FINALI	64
Articolo 41 - Modifica dello Statuto	65
Articolo 42 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio	66
Articolo 43 - Rinvio.....	67

PARTE I

IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Articolo 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. In applicazione di accordo collettivo sottoscritto il 6 dicembre 1988, il 20 dicembre 1988 fu istituito il “Fondo di previdenza integrativa per i Dirigenti del Gruppo Gemina”.

2. A seguito di vicende societarie del Gruppo Gemina, che condussero ad un atto di scissione parziale mediante la costituzione di altra società denominata “Holding di Partecipazioni Industriali S.p.A.”, con accordi collettivi sottoscritti in data 26 maggio 1997 e 11 luglio 1997, la forma assunse la nuova denominazione di “Fondo di previdenza integrativa per i Dirigenti dei Gruppi Gemina ed Holding di Partecipazioni Industriali (FIPDIGH)” e lo Statuto fu variamente novellato, senza che peraltro intervenissero zioni di continuità né nell’operatività della forma stessa né nel bacino di utenza. Dopo articolati processi societari “Holding di Partecipazioni Industriali S.p.A.” assunse, con decorrenza 1° maggio 2003, la denominazione di “RCS MediaGroup S.p.A.”.

3. Con accordo collettivo del 3 luglio 2006 ed in assenza di qualsivoglia volontà novativa, fu convenuto il testo del nuovo Statuto, che assegnò all’ente la denominazione di “Fondo di previdenza complementare per i Dirigenti dei Gruppi RCS MediaGroup S.p.A. e Gemina S.p.A. . - FIPDiR”. Dal 1° dicembre 2007, previa deliberazione consiliare assunta in adunanza del 22 novembre 2007, la denominazione della forma è divenuta “Fondo Pensione Complementare per i Dirigenti dei Gruppi RCS MediaGroup S.p.A. e Gemina S.p.A. – FIPDiR.

4. Per effetto del venir meno del collegamento di carattere societario tra i Gruppi RCS MediaGroup S.p.A. e Gemina S.p.A., previa deliberazione consiliare assunta nella riunione del 28 novembre 2012, a cui ha fatto seguito l’accordo di uscita di Gemina dalla forma pensionistica sottoscritto in data 19 giugno

2013, la denominazione della forma è “Fondo Pensione Complementare per i Dirigenti del Gruppo RCS MediaGroup S.p.A.– FIPDiR” (di seguito, per brevità, Fondo).

L’approvazione del nuovo articolato statutario non presuppone alcuna volontà novativa né nei riguardi del Fondo, né delle intese collettive che ne regolano l’alimentazione economica, che si intendono integralmente confermate.

5. I contratti e accordi elencati nei commi precedenti rappresentano le fonti istitutive del Fondo (di seguito “fonti istitutive”).

6. Il funzionamento del Fondo, già destinatario della normativa di cui all’art. 18 del d. lgs. 21 aprile 1993 n. 124 e successive variazioni ed integrazioni e, da ultimo, dell’art. 20 del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive variazioni ed integrazioni (di seguito, per brevità, Decreto) è disciplinato dal presente Statuto.

7. Il Fondo ha sede in Milano, Via Angelo Rizzoli, n. 8 e durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo all’art. 42.

8. Il Fondo ha sede in Milano.

9. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è fipdirpec@rcs.legalmail.it.

Articolo 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 1284.

Articolo 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio.

A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

2. Il Fondo agisce in sostituzione di Previdai, Fondo di previdenza complementare destinato ai Dirigenti con contratto di lavoro regolato dal CCNL di aziende produttrici di beni e servizi.

PARTE II

CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Articolo 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Articolo 5 - Destinatari e tipologie di adesione

1. Fatta salva la normativa di legge in tema di conferimento del trattamento di fine rapporto (di seguito, per brevità, TFR) a previdenza complementare, hanno titolo di iscrizione al Fondo, previa espressione di specifica e individuale volontà di aderire, i Dirigenti delle società facenti parte del Gruppo RCS MediaGroup S.p.A., ai quali si applichi il CCNL per i Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

2. L'adesione può avvenire in modo esplicito, mediante la compilazione del modulo di adesione di cui all'art. 38 (adesione esplicita), ovvero per effetto delle disposizioni in materia di conferimento tacito del TFR di cui all'art. 8, comma 7 del Decreto (adesione tacita).

3. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

4. Sono altresì associati al Fondo i datori di lavoro da cui dipendono i lavoratori aderenti al Fondo stesso.

5. Gli iscritti si distinguono in “vecchi” e “nuovi”.

6. Si considerano “vecchi iscritti” i soggetti già tali alla data del 27 aprile 1993 nonché i Dirigenti che abbiano maturato identico requisito presso altra forma di previdenza complementare e trasferiscano al Fondo la posizione previdenziale là accumulata.

7. Sono “nuovi iscritti” gli aderenti che non vantino il requisito richiamato dal comma che precede.

Articolo 6 – Scelte di investimento

1. Le attività del Fondo sono impiegate per il tramite di operatori specializzati assicurativi e/o finanziari, mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell'ambito di una prudente valutazione circa la affidabilità degli investimenti. Il Fondo è strutturato secondo una gestione monocomparto. La politica di investimento relativa al comparto, le relative caratteristiche e i profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.

2. Nell'assumere le scelte di impiego delle risorse il Consiglio di Amministrazione deve in ogni caso operare affinché l'investimento complessivo delle attività del comparto preveda l'ottenimento di un risultato garantito, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, così da potervi far confluire le quote di TFR conferite in via tacita.

Articolo 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

b) spese relative alla fase di accumulo:

b.1) direttamente a carico dell'aderente in % dei contributi versati comprensivi di quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR, contribuzioni volontarie, etc.

b.2) direttamente a carico dell'aderente che, avendo perso i requisiti di partecipazione, mantenga la propria posizione nel Fondo, in cifra fissa

b.3) indirettamente a carico dell'aderente in % del rendimento della gestione assicurativa.

c) spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi (apertura e gestione pratica e recupero spese bancarie);

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

4. Le spese di amministrazione del Fondo sono sostenute dai datori di lavoro che le ripartiscono tra loro in ragione del numero dei relativi dipendenti risultanti iscritti al 31 dicembre di ciascun anno.

PARTE III

CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Articolo 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto.

3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4. L'obbligo contributivo del datore di lavoro e dell'iscritto sussiste dalla data di decorrenza dell'iscrizione, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 38 comma 3.

5. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.

6. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

7. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di

lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. Ove l'aderente riattivi la contribuzione, almeno nella misura minima, contestualmente è riattivata la contribuzione del datore di lavoro. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

8. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

10. La contribuzione prevista dal comma 2, obbligatoria per il datore di lavoro e per l'iscritto, e quella contemplata dal comma 3, ove attivata, sono dovute entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di corresponsione di ciascuna attribuzione retributiva imponibile.

11. I conferimenti di "TFR" devono essere corrisposti mensilmente; in caso di cessazione del rapporto di lavoro sono dovuti all'atto della liquidazione delle competenze finali all'interessato.

Articolo 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lettera b.1).

3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione.

4. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante alla data in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni e inviato la richiesta di smobilizzo alla Compagnia.

5. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Articolo 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo

minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la "RITA" si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

8. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

9. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre

1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

10. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

11. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5, 6.

Articolo 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Articolo 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo, così come individuati dall'art. 5, comma 1, prima del pensionamento, può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, l'intera posizione individuale maturata; in alternativa, l'iscritto può riscattare la posizione individuale nella misura del 50% ovvero del 75%. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;

e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Fermo restando il rispetto degli obblighi di legge, il Consiglio di Amministrazione può emanare regolamento applicativo in materia.

Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Articolo 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV

PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Articolo 14 – Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Direttore Generale.

Articolo 15 – Assemblea- Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata dagli aderenti attivi e dal rappresentante dei datori di lavoro.

Articolo 16 – Assemblea- Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. Compete all'Assemblea ordinaria di:

- approvare il bilancio annuale;
- eventualmente deliberare sulla responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
- eleggere, con il voto dei soli aderenti, i rappresentanti di questi ultimi in seno al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci.

3. Compete all'Assemblea straordinaria di:

- dare formale attuazione alle modifiche dello Statuto disposte dalle fonti istitutive;
- eventualmente deliberare lo scioglimento del Fondo.

4. L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, salvo che vi si opponga un organo associativo, può svolgersi in via referendaria, secondo le previsioni dell'art. 21.

Articolo 17 – Assemblea - Convocazione

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione di quest'ultimo.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

3. L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata quando ne sia fatta istanza scritta e motivata dal Collegio dei Sindaci o da almeno il 10% un decimo degli iscritti, oppure quando sia richiesto da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione, con l'assoluta indicazione degli argomenti da trattare.

4. La convocazione avviene mediante avviso indirizzato a ciascuno iscritto e ai datori di lavoro almeno dieci giorni prima della riunione.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e gli argomenti da trattare nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

6. Se l'Assemblea si tiene su istanza degli iscritti, ai sensi del comma 3, la convocazione va effettuata nei trenta giorni successivi alla richiesta e l'adunanza deve avvenire nei quindici giorni successivi alla convocazione.

7. L'Assemblea si riunisce in sede o in qualsiasi altro luogo in Italia, indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 18 - Assemblea– Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando vi compaiano i rappresentanti dei datori di lavoro e siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli aderenti e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi, tenuto conto che i voti dei rappresentanti dei datori pesano, di volta in volta, per il numero dei relativi aderenti presenti.

2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando vi compaiano i rappresentanti dei datori e qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti (di persona o per delega) e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi, fatto salvo quanto previsto dal comma che precede per i voti dei rappresentanti dei datori.

3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando vi compaiano i rappresentanti dei datori di lavoro e siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti degli aderenti, e delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 per i voti dei rappresentanti dei datori. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti espressi.

4. Nelle elezioni di rappresentanti degli aderenti in seno al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci sono eletti i candidati che conseguono più voti: a parità di suffragi prevale il candidato più anziano di età.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; assenti entrambi dal Consigliere più anziano di età.

6. Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina tra i presenti il segretario.

7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è redatto dal segretario ed è sottoscritto da quest'ultimo e da chi ha presieduto l'Assemblea.

Articolo 19 – Assemblea: intervento rappresentanza, modalità di voto

1. Ogni aderente è titolare di un solo voto; nelle deliberazioni di approvazione di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

2. Le votazioni avvengono con voto palese.

3. Ciascun associato può essere rappresentato da un altro appartenente alla medesima componente (aderenti ovvero rappresentanti dei datori di lavoro); ogni partecipante può essere titolare di massimo due deleghe.

4. La delega, che è valida tanto per la prima quanto per la seconda convocazione, non può essere rilasciata in bianco e su di essa deve risultare espressamente indicato il nome del rappresentante.

Articolo 20 – Assemblea: poteri del Presidente

1. Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, la regolarità delle deleghe ed, in genere, per constatare se l'adunanza sia regolarmente costituita ed in grado di validamente deliberare, per dirigere e regolare la discussione.

Articolo 21 – Assemblea referendaria

1. In alternativa all'effettiva riunione dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può deliberare di raccogliere la volontà degli associati – aderenti e datori di lavoro – attraverso lo strumento referendario sia per le delibere ordinarie sia per le straordinarie.

2. Il materiale relativo alla votazione referendaria - da trasmettere a ciascun avente diritto al voto in una con la convocazione dell'adunanza diramata ai sensi dell'art. 17, comma 4 - deve esaustivamente illustrare il quesito posto, sia che riguardi l'approvazione del bilancio sia eventuali altre deliberazioni.

3. Ciascun avente titolo esprime il proprio voto su ogni singola questione, senza che l'approvazione di un punto pregiudichi la facoltà di eventualmente esprimere voto contrario su altro.

4. Nell'elezione riservata agli aderenti per l'elezione dei propri rappresentanti, il materiale sottoposto a votazione consiste nella scheda elettorale recante i nomi dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e di Sindaco.

5. Qualsiasi richiesta di espressione di voto deve contenere il termine ultimo per essere validamente esercitata.

6. Il risultato del referendum è reso noto entro cinque giorni dallo spirare del termine di cui al comma che precede.

7. L'Assemblea referendaria delibera con le maggioranze previste ai commi 2 e 3 dell'art. 18 relative alle Assemblee effettive in seconda convocazione, ed elegge i rappresentanti degli aderenti con i medesimi criteri.

Articolo 22 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da quattro componenti di cui metà eletti dagli aderenti nel proprio ambito e metà designati dai datori di lavoro.

2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità definite all'articolo 16.

3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Articolo 23 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo:

- se trattasi di membro designato dai datori, essi lo sostituiscono;
- se trattasi di membro elettivo, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di suffragi prevale il nominativo più anziano di età. In difetto di candidati, si procede entro trenta giorni ad una specifica elezione.

È comunque escluso il sistema della cooptazione.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 24 – Consiglio di Amministrazione –
Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- c) sottopone all'Assemblea, per la formale approvazione, le eventuali novelle statutarie disposte dalle fonti istitutive;
- d) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali di gestione dei rischi e di revisione interna e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- e) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;
- f) definisce la politica di remunerazione;
- g) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- h) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- i) definisce i piani d'emergenza;
- j) effettua la valutazione interna del rischio;
- k) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione;

- l) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- m) laddove il tipo di gestione delle risorse prescelto lo consenta, definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- n) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- o) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- p) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- q) nomina il Direttore generale.
- r) procede all'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP;
- s) redige il bilancio annuale, corredato dalla relazione illustrativa, da sottoporre all'Assemblea;
- t) assume le occorrenti deliberazioni in tema di gestione patrimoniale ed amministrativa del Fondo, curando a riguardo ogni informativa agli iscritti;
- u) stipula i rapporti assicurativi necessari all'attività del Fondo;
- v) emana le disposizioni regolamentari previste dallo Statuto nonché quelle che, in ogni caso, reputi opportune;
- w) riferisce alla "COVIP", in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari.

Articolo 25 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, per iscritto, con almeno otto giorni di preavviso; in caso di urgenza la convocazione può avvenire anche per le vie brevi, con un preavviso di 48 ore.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni sei mesi, nonché tutte le volte in cui il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno due membri.

3. Le riunioni sono valide con la presenza (anche tramite video o teleconferenza) di almeno tre Consiglieri, di cui due rappresentanti degli iscritti. Le deliberazioni sono assunte con almeno tre voti favorevoli.

4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che è sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario eventualmente di volta in volta designato

5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

6. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

7. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Articolo 26 – Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.

3. Il Presidente del Fondo:

- sovrintende al funzionamento del Fondo
- convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione
- cura, con il Vice Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi
- svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.
- trasmette alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive, unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.

4. In caso di assenza o impedimento, è sostituito in ogni suo compito dal Vice Presidente o, mancando anche il Vice Presidente, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Articolo 27 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è composto:

- a) da un membro designato dai datori di lavoro;
- b) da un membro eletto dagli iscritti, che assume il ruolo di Presidente.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le modalità definite all'articolo 16.

3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

7. Qualora durante il triennio vengano a mancare uno o entrambi i Sindaci:

- se trattasi di Sindaco designato dai datori di lavoro, essi lo sostituiscono;

- se trattasi di Sindaco elettivo, subentra il primo dei non eletti. In difetto di candidati, si procede entro trenta giorni ad una specifica elezione.

8. I Sindaci di cui al comma che precede restano in carica sino al termine del triennio in corso.

9. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Articolo 28 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.

3. Al Collegio dei Sindaci possono essere attribuiti i compiti della funzione di revisione interna; laddove tali compiti siano attribuiti a soggetto terzo, il Collegio dei Sindaci valuta i risultati del lavoro da questo svolto.

4. Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.

5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Articolo 29 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni sei mesi.
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio stesso e avvengono secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 24.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza di ambedue i Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte da entrambi.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del

Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Articolo 30 - Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Articolo 31 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi ed alla revisione interna.

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di Amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di Amministrazione.

**B) GESTIONE PATRIMONIALE,
AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Articolo 32 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente per i fondi pensione preesistenti di cui all'articolo 20 del "decreto", salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente per i fondi pensione preesistenti di cui all'articolo 20 del "decreto" e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

5. Qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi l'attivazione di modalità di gestione delle risorse a carattere finanziario, fermo restando il ricorso ad operatori specializzati ai sensi del comma 1, va preliminarmente attivata una convenzione con un istituto di credito che svolga il servizio di Banca depositaria (di seguito "depositario"), per la scelta del quale il

Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall'articolo 6, comma 6, del “decreto”.

Articolo 33 - Depositario

1. In caso di attivazione di gestioni a carattere finanziario, le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito “depositario”).

2. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità del Fondo per l’operato del soggetto delegato.

3. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del Decreto.

4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.

5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di depositario.

6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell’interesse degli stessi.

Articolo 34 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 35 – Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con l'eventuale depositario;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Articolo 36 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Le scritture contabili, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP, se e in quanto applicabili al Fondo pensione.

Articolo 37 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei Sindaci.

3. Il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei Sindaci sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli degli iscritti aderenti possano prenderne visione.

4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V

RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Articolo 38 – Modalità di adesione

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.

2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

3. L'iscrizione decorre dal mese di presentazione della domanda se essa è perfezionata prima del 15 dello stesso mese, altrimenti la decorrenza è dal giorno 1 del mese successivo.

4. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

5. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

6. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive secondo quanto indicato nella Nota informativa.

7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

8. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Articolo 39 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 40 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

PARTE VI

NORME FINALI

Articolo 41 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Articolo 42 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 43 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.